



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 marzo 2007 (07.03)
(OR. en)**

7110/07

**ANTIDUMPING 11
COMER 31
CHINE 4
USA 18
NIS 36**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 5 marzo 2007
Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto: Relazione della Commissione al Consiglio
Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythrito originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 82 definitivo.

All.: COM(2007) 82 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 5.3.2007
COM(2007) 82 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della
Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e
degli Stati Uniti d'America**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaerythritol originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell'Ucraina e degli Stati Uniti d'America

Questa relazione è realizzata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

L'articolo 9 di questo regolamento prevede quanto segue:

"Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure; imposizione di dazi definitivi"

- (1) In caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.
- (2) Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. **In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di chiudere il procedimento.** Il procedimento si considera chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.”
(*sottolineatura aggiunta*)

Successivamente alle consultazioni sulla proposta di chiudere il procedimento, sono state sollevate obiezioni in sede di comitato consultivo. La proposta di chiudere il caso e i dettagli della consultazione sono contenuti negli allegati.

Allegati:

- (3) Riassunto delle opinioni espresse durante e dopo la riunione del comitato consultivo [trasmesse solo in inglese a titolo riservato (UE riservato)].
- (4) Progetto di decisione della Commissione che stabilisce i motivi per chiudere il procedimento in questione (trasmesso in tutte le lingue).